



**DECISIONE A CONTRARRE N. 2 DEL RESPONSABILE SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI E
RISCOSSIONE COATTIVA del 19.01.2026**

Oggetto: Affidamento degli incarichi professionali di patrocinio legale per la difesa in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nel procedimento avente R.G. 287/2025 promosso da L. F. SRL e per la difesa in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nel procedimento avente R.G. 237/2025 promosso da C.A. nonché per la difesa in giudizio nel procedimento in appello avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche avente R.G. A. 980/2025 promosso da E. - CIG BA0DC319B4

Il Responsabile del Servizio Accertamento Tributi e Riscossione Coattiva

Premesso

che il Comune di Montecalvo in Foglia ha affidato con atto di G.C. n.35 del 29/06/2021 ad Aspes S.p.A società in house a totale partecipazione pubblica la gestione in concessione della riscossione ordinaria IMU, dell'accertamento IMU, TASI e TARI, della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali ed è stato demandato ad apposita determinazione dirigenziale la disciplina e la regolazione del servizio;

con contratto sottoscritto in data 2.07.2021 è stata stipulata la convenzione per la disciplina e regolazione del servizio fra Comune di Montecalvo in Foglia ed Aspes S.p.A.;

che la relativa convenzione-disciplinare, all'art. 11 prevede In caso di contenzioso, venutosi a formare in seguito all'espletamento dell'attività accertativa, tutte le fasi propedeutiche alla resistenza in giudizio saranno gestite dall'Ufficio Legale di Aspes spa, in collaborazione con uno studio legale di comprovata esperienza nell'ambito dei tributi locali il quale provvede alla redazione delle memorie difensive, circa gli atti oggetto del contenzioso e che, in questo caso, il Comune rimborserà alla società gli oneri relativi alla rappresentanza ed al patrocinio legale quantificati in maniera forfettaria nella stessa convenzione;

che la società contribuente L. F. srl ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avverso l'accertamento esecutivo emesso da Aspes quale concessionaria del Comune di Montecalvo in Foglia per IMU annualità 2020, procedimento avente R.G. N. 287/2025;

che, inoltre, il Comune di Gradara con delibera di Consiglio Comunale n.64 del 29/11/2021 è stata attivata per mezzo della Società Aspes S.p.A. l'attività di supporto alla gestione ordinaria dell'IMU e dell'imposta di soggiorno, all'accertamento IMU, TASI, TARI e IDS, nonché attraverso il modulo concessorio della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali ed è stato demandato ad apposita determinazione del Responsabile del Settore competente la disciplina e la regolazione del servizio;

che con contratto sottoscritto in data 27.12.2021 è stata stipulata la convenzione per la disciplina e regolazione del servizio fra Comune di Gradara ed Aspes SpA con decorrenza fino al 31.12.2026;

che il contribuente C. A. ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avverso il preavviso di ipoteca emesso e notificatogli da Aspes S.p.A. quale concessionaria della Riscossione del Comune di Gradara;

ASPES S.p.A.

Via Mameli, 15 - 61121 Pesaro
P. IVA 01423690419

tel +39 0721 372411 segreteria@aspes.it
Cap. Soc. € 58.035.504 i.v.

aspes@legalmail.it
www.aspes.it

che il Comune di Petriano ha deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 58 del 23.12.2021 ad Aspes Spa, società in house a totale partecipazione pubblica, di affidare la gestione in concessione del servizio di accertamento di IMU, TASI e TARI, nonché della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;

con contratto Rep. n. 2595/2022 del 18.01.2022 è stata stipulata la convenzione per la disciplina e regolazione del servizio in concessione fra Comune di Petriano ed Aspes Spa con decorrenza dal 18.01.2022 fino al 31.12.2026, comprensiva dunque della gestione del contenzioso venutosi a formare in seguito all'espletamento dell'attività accertativa;

che la contribuente E. ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Pesaro avverso accertamenti IMU per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 emessi e notificati da Aspes S.p.A. in qualità di concessionaria per l'accertamento tributi per il Comune di Petriano (R.G. N. 311/2024) e che tale procedimento si è concluso con sentenza n. 158/2025 a favore di Aspes S.p.A. in qualità di concessionaria per l'accertamento tributi per il Comune di Petriano con il rigetto del ricorso;

che la contribuente ha promosso appello avverso la sentenza n. 158/2025 avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche (R.G.A. N. 980/2025);

che è da ritenersi opportuno che Aspes S.p.A. si costituisca nei tre predetti procedimenti aventi, rispettivamente, R.G. n. 287/2025 e R.G. N. 237/2025 e R.G.A. 980/2025 fino all'emissione delle relative sentenze;

che dunque è necessario affidare i tre incarichi di patrocinio legale di cui in premessa finalizzati alla costituzione in giudizio nei procedimenti avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro e di secondo grado delle Marche, fino alle emanande sentenze;

che è stata accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di affidare gli incarichi all'Ufficio legale interno di Aspes stante il carico di lavoro in essere ad esso destinato e stante il carico di contenziosi pendenti in essere;

che il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023, in vigore dal primo luglio 2023, ha disciplinato all'articolo 56, tutte le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice, per l'affidamento degli incarichi professionali con esplicita esclusione della difesa in giudizio e della correlata consulenza legale (comma 1 lett. h, punto1), salvo disciplinare le attività legali che si configurano come appalti di servizi;

che nel caso in questione trattasi di incarico conferito *ad hoc* che costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia ed è pertanto sottoposto al regime di cui all'art. 56 del D.Lgs. 36/2023 (Appalti esclusi nei settori ordinari);

che il principio del risultato imposto dal legislatore indica alle P.A. un percorso operativo vocato alla massima tempestività ed al miglior rapporto possibile tra qualità e corrispettivo della prestazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Richiamati

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso.

che il contenzioso in oggetto necessita di Professionista specializzato in diritto tributario degli Enti Locali ed in particolare di IMU e Riscossione;

che pertanto in base al principio di economicità e al principio di continuità dell'azione amministrativa, è opportuno che affidare la costituzione in appello allo stesso Professionista che ha patrocinato il primo grado, e che dunque conosce l'oggetto del contenzioso;

che l'avv. Alberto Tasso iscritto all'Ordine degli avvocati di Macerata ha patrocinato per il Comune di Gradara la fase della sospensiva relativa al ricorso promosso da C.A. avente R.G. 237/2025 e dunque conosce la controversia;

che l'avv. Alberto Tasso ha patrocinato per Aspes S.p.A. il primo grado del ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro promosso da E. avente R.G. 311/2024 e dunque conosce la controversia;

che l'avv. Alberto Tasso iscritto all'Ordine degli avvocati di Macerata si è dichiarato disponibile ad assumere i predetti incarichi;

che il Professionista è specializzato in tali ambiti, come da curriculum vitae prodotto;

che il Professionista ha reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000;

che il Professionista ha formulato offerta economica:

- 1) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avente RG N. 287/2025 con un onorario proposto di Euro 1.700,00 (millesettecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, e così per una somma complessiva di € 2.156, 96;
- 2) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avente RG N. 237/2025 con un onorario proposto di Euro 1.000,00 (mille/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, e così per una somma complessiva di € 1.268,80
- 3) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche avente RGA N. 980/2025 con un onorario proposto di Euro 1.700,00 (millesettecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, e così per una somma complessiva di € 2.156, 96;

che entrambi gli onorari proposti sono in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero *"anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"* mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del

mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2. di procedere all'affidamento degli incarichi professionali in oggetto a Avv. Alberto Tasso c.f. c.f. TSSLRT66D22I156P, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Macerata, con studio nella stessa città in via Filiberto n. 4, per la costituzione in giudizio nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro RG. N. 287/2025 e per la costituzione in giudizio nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro RG N. 237/2025 e per la costituzione in giudizio nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche R.G. A. N. 980/2025;
3. di dare atto che gli importi della per i predetti patrocini la parcella ammonta € 1.700,00 (millesettecento/00) oltre IVA e Cassa di previdenza (trasferte comprese) per il procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avente R.G. N. 287/2025 e di € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e Cassa di previdenza per il procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avente R.G. N. 237/2025 e di € 1.700,00 (millesettecento/00) oltre IVA e Cassa di previdenza (trasferte comprese) per il procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche R.G. A. N. 980/2025 (trasferte comprese);
4. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, da stipularsi in forma di disciplinare di incarico, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg..

Si dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né in alcuna delle ipotesi previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali in materia di incompatibilità e/o conflitto di interessi (Codice Etico e di Comportamento, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. n. 190/2012, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001).

Pesaro, 19.01.2026

Il R.U.P. per il Servizio Accertamento Tributi e
Riscossione Coattiva
(Dott. Laura Ricci)